Criteri per elaborazione relazione di verifica/screening di cui all'articolo 10 Lr 38/1998 per impianti eolici

La Giunta regionale

Visto il Dlgs 16 marzo 1999 n. 79 che disciplina l'attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché la liberalizzazione del mercato interno del gas di cui al Dlgs 23 maggio 2000, n. 164 concernente l'attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 752 del 12 luglio 2002 contenente le "Modifiche alle Norme tecniche della Via regionale e della verifica/screening" già contenute nella Dgr 1415/1999 e loro riedizione;

Considerato che a seguito della liberalizzazione del mercato della produzione di energia, introdotta con la succitata normativa, si sono moltiplicate le domande per la realizzazione di nuovi impianti;

Rilevato che il Consiglio regionale con deliberazione n. 53 del 9 ottobre 2001 ha approvato le linee programmatiche recepite nell'ambito del Piano energetico ambientale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 398 del 29 aprile 2002, che definisce l'obiettivo della diffusione dell'eolico;

Considerato che gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono compresi nell'allegato 3 alla Lr 38/1998 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e sono quindi assoggettati alle procedure di cui agli artt. 20 e 10 della ridetta legges;

Preso atto che:

- in data 7 giugno 2000 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per i beni e le attività culturali finalizzato a favorire la diffusione degli impianti eolici ed il loro corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio;
- il succitato Protocollo di intesa prevede, tra le altre cose, la definizione di criteri, indirizzi e normative per la valutazione dell'inserimento ambientale e paesaggistico delle fonti rinnovabili;

Considerato che, al fine di poter conseguire l'obiettivo di cui al suddetto Piano energetico ambientale regionale, è necessario:

- favorire il corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio, individuando le aree che, data l'elevata sensibilità paesistica ed ambientale, non sono ritenute idonee all'installazione degli stessi;
- individuare dei requisiti specifici di progetto per l'inserimento degli impianti eolici al di fuori delle aree non idonee, con riferimento anche alla localizzazione in aree da riqualificare, ed alla previsione di interventi mitigativi e compensativi;
- definire i criteri per l'elaborazione della documentazione per la verifica di compatibilità ambientale degli impianti eolici, ai fini dell'integrazione delle Norme tecniche approvate con Dgr 1415/1999 e ss.mm.;

Ritenuto quindi utile a tale scopo:

- 1. definire quali aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici, in quanto caratterizzate da forte naturalità e integrità:
- a) oasi, riserve naturali e parchi, nei quali sia presente in modo significativo avifauna di cui all'allegato 1 della direttiva 79/409/Ce;
- b) zone a protezione speciale (Zps) individuate ai sensi della direttiva 79/409/Ce, e siti di interesse comunitario (Sic) individuati ai sensi della direttiva 92/43/Cee, caratterizzati in modo significativo da avifauna elencata nell'allegato 1 della direttiva 79/409/Ce;

- c) aree di nidificazione e di caccia di rapaci o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
- d) aree corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali:
- e) aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri;
- f) zone soggette a regime di conservazione (Ce) dal Ptcp;
- g) aree ricadenti nel bacino visivo di emergenze storico-architettoniche, con le quali gli impianti possano entrare in contrasto visivo:
- 2. individuare i seguenti requisiti minimi dei progetti, ai fini della mitigazione dell'impatto ambientale:
- a) utilizzo di torri tubolari anziché a traliccio;
- b) utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità di rotazione delle pale;
- c) accorgimenti per rendere visibili le macchine, ai fini della sicurezza dell'impianto e della salvaguardia dell'avifauna, compatibilmente con le esigenze di mitigazione paesistica;
- d) interramento dei cavidotti a media e bassa tensione dell'impianto e di collegamento alla rete elettrica;
- e) minima vicinanza alla rete elettrica;
- f) mascheramento delle cabine e mitigazione delle stesse;
- g) distanza minima tra due torri pari ad almeno 5 diametri del rotore nella direzione prevalente del vento e ad almeno 3 diametri del rotore nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento, e comunque collocazione tale da non creare effetto "barriera" e/o effetto "selva";
- h) riutilizzo di viabilità di accesso esistente;
- i) collocazione in aree da riqualificare;
- j) previsione di idonei interventi compensativi (sostituzione di impianti obsoleti, di tralicci, di linee elettriche aeree a media e bassa tensione, etc.);
- k) previsione del ripristino della flora eliminata o danneggiata nel corso dei lavori di costruzione, e della restituzione alla destinazione originaria delle aree cantiere;
- I) previsione del ripristino del sito allo stato originario o in condizioni migliori nel caso si tratti di aree da riqualificare (rinaturalizzazione, riforestazione, ecc.), al termine della vita utile dell'impianto;
- 3. specificare i contenuti di seguito elencati in quanto idonei a precisare la relazione di screening nel contesto degli adempimenti tecnici da osservarsi come richiesto dall'articolo 4 delle nuove norme tecniche per la procedura di verifica/ screening:
- a) progetto preliminare dell'impianto e delle opere connesse (viabilità, infrastrutture energetiche, aree cantiere, ecc.), con localizzazione degli aerogeneratori su cartografia di scala adeguata;
- b) indicazione delle principali soluzioni alternative possibili, con motivazione della scelta compiuta;
- c) studio sulle potenzialità anemologiche del sito e relativa stima della produttività degli impianti;
- d) attestazione che gli aerogeneratori utilizzati sono certificati da soggetti abilitati, e applicano la miglior tecnologia disponibile;
- e) documentazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale spa che attesti le modalità di allaccio alla rete elettrica;

- f) relazione geologica e verifiche di stabilità relative alle fondazioni degli aerogeneratori, ed analisi delle eventuali opere di interramento dei cavidotti, finalizzata anche ad evitare il rischio di fenomeni erosivi;
- g) relazione di impatto acustico sottoscritta da tecnico abilitato;
- h) definizione degli impatti sulle componenti bionaturalistiche del sito, anche in termini di interferenza con le funzioni ecologiche delle specie faunistiche presenti nel sito e/o nelle aree limitrofe (aree di caccia di predatori, aree di nidificazione, modifica e/o sostituzione delle formazioni vegetali, ecc.), derivanti dalle aree cantiere, dagli impianti e dalle opere connesse (ivi compreso l'interramento dei cavidotti). Nel caso di aree definite Sic ai sensi della direttiva 92/43/Cee deve essere redatta specifica valutazione di incidenza;
- i) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio visibile dall'impianto e da cui l'impianto è visibile;
- j) ricognizione delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile;
- k) descrizione rispetto a questi punti di vista prioritari dell'interferenza visiva dell'impianto in termini di ingombro dei coni visuali ed alterazione del valore panoramico;
- I) documentazione relativa alle misure di mitigazione dell'impatto visivo previste;

Su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente

Delibera

- 1. di individuare come non idonee alla realizzazione di impianti eolici le zone specificate in premessa al punto 1;
- 2. di approvare i requisiti minimi che i progetti di impianti eolici debbano contenere ai fini delle mitigazioni dell'impatto ambientale, specificati in premessa al punto 2;
- **3.** di approvare i contenuti per la relazione di screening di cui all'art. 10 della Lr 38/1998 per quanto attiene gli impianti per la produzione di energia eolica, specificati in premessa al punto 3;
- 4. di disporre che il presente atto sia pubblicato, integralmente, sul Burl.